

Il Consiglio d' Istituto, riunito in data 3 ottobre 2024,

- VISTI**
- L'art. 32 della Costituzione italiana
  - La Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali pubblici"
  - La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995
  - La Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo"
  - La Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
  - La Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"
  - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori"
  - L'Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 "Procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica"
  - La Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "Indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori"
  - La Legge 18 marzo 2008, n. 75 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo Ginevra, 21 maggio 2003"
  - Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "Tutela della salute nelle scuole"
  - La Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014
- APPROVA** Il presente

## Regolamento concernente il divieto di fumo

### Allegato 3 al Regolamento di Istituto

Il Regolamento non ha finalità repressivo-sanzionatorie ed è ispirato al fondamentale interesse della tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori, ha una connotazione educativa nei suoi generali obiettivi di prevenzione dalle dipendenze e di formazione a sani e corretti stili di vita. Intende contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo e fare della scuola un motore di educazione alla legalità.

#### Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

È vietato fumare in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto. È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche. È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

#### Art. 2 - DESTINATARI

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

#### Art.3 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto, ad eventuali circolari del Dirigente Scolastico nonché all'attuazione di interventi educativi mirati posti in essere da docenti o altro personale esperto. La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni

applicabili ai trasgressori e infine il nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

#### Art. 4 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati Responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti. Per l'a.s. 2024-2025 i Responsabili Preposti, individuati dal Dirigente Scolastico a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, sono:

Il DSGA, i due collaboratori del Dirigente Scolastico Prof.sse Filomena De Gennaro e Michela Zaza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Prof. Domenico Fasciano e il collaboratore dell'Ufficio di vicepresidenza Prof. Giuseppe Stanislao Basciani.

#### Art. 5 – FUNZIONI DEL PREPOSTO

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di richiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 in ambito scolastico. In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

#### Art. 6 - PROCEDURA D' ACCERTAMENTO

Nel caso accertino la violazione del divieto cui l'art 1 del presente regolamento, i Responsabili Preposti procedono alla identificazione del responsabile e alla contestazione mediante la redazione in triplice copia del relativo verbale. Se il trasgressore è identificato e risulta maggiorenne la contestazione avviene con la consegna di una copia del verbale precedentemente sottoscritto dal trasgressore medesimo (ALLEGATO B). Nel caso che il trasgressore fugga o si rifiuti di fornire le proprie generalità e/o di ricevere il verbale ovvero nel caso che il trasgressore sia minorenni il Preposto deve provvedere a notificare la copia del verbale al domicilio del trasgressore entro il termine di 30 giorni dall'accertamento (ALLEGATI C e D). Tale notifica deve avvenire a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento. Comunque nel caso in cui il trasgressore sia minorenni la notifica deve essere effettuata ai genitori (responsabili per colpa in educando).

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore che ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle proprie ragioni. Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato o il genitore o il tutore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04 ossia presso la Tesoreria provinciale oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo). Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di

notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

#### Art. 8 – SANZIONI

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima. I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

#### Art. 9 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

#### ART.10 -VALIDITÀ E REVISIONE

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2024/2025. Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

#### Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

Si allegano:

ALLEGATO A: Attribuzione funzioni di RESPONSABILE PREPOSTO in applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 sul "DIVIETO DI FUMO"

ALLEGATO B: VERBALE di contestazione per la violazione della normativa sul fumo (con contestazione immediata)

ALLEGATO C: VERBALE di contestazione per la violazione della normativa sul fumo (con notifica al domicilio)

ALLEGATO D: VERBALE di notifica al domicilio del trasgressore

ALLEGATO E per Trasmissione atti al Prefetto di BARI

ALLEGATO F Cartellonistica

## ALLEGATO A

Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione della  
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995  
sul "DIVIETO DI FUMO"

Si attesta che il Prof. / Sig. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con qualifica di docente / \_\_\_\_\_

a tempo indeterminato è abilitato ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla legge 24.11.1981 n.689, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali del ITET "G. Salvemini" di Molfetta in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla legge 11.11.1975 e successive modificazioni e integrazioni, giusta deliberazione del Consiglio d'Istituto n. XX del 03.10.2024.

Molfetta, \_\_\_\_\_

### **Il Dirigente Scolastico**

*Prof.ssa Pasqualina Pierro*

*(Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2  
del D. Lgs n. 39/1993)*

## ALLEGATO B

Verbale N° \_\_\_\_\_/ del \_\_\_\_\_

### VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali dell'ITET "G. Salvemini", ove è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumare, il sottoscritto Prof./Sig \_\_\_\_\_ incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ha

violato tale divieto, in quanto:

sorpreso nell'atto di fumare.

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento adottato da questa Scuola con deliberazione del Consiglio d'Istituto del 03.10.2024, il trasgressore è tenuto al pagamento dell'importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), entro 60 giorni dalla data del presente verbale, a mezzo modello F23, codice tributo 131 T e indicando la seguente causale "Sanzione amministrativa per divieto di fumo presso ITET Gaetano Salvemini di Molfetta".

Entro 60 giorni dalla data della contestazione, l'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta all'ITET "G. Salvemini" Via Ten. Lusito, 94 – 70056 MOLFETTA (BA), o per fax (080.3344616) o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica [batd04000g@istruzione.it](mailto:batd04000g@istruzione.it), una ricevuta del versamento onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Di Bari.

L'interessato, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione, può inviare al Prefetto di Bari scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Il presente verbale viene compilato e sottoscritto in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato che ne accusa ricevuta.

Molfetta, \_\_\_\_\_

Il Trasgressore (per ricevuta)

Il Verbalizzante

## ALLEGATO C

Verbale N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL FUMO

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali dell'ITET "G. Salvemini", ove è costantemente esposto apposito cartello di divieto di fumare, il sottoscritto Prof./Sig. \_\_\_\_\_ incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, ha constatato che il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ha

violato tale divieto, in quanto:

sorpreso nell'atto di fumare.

La violazione **non è stata contestata immediatamente causa:**

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento adottato da questa Scuola con deliberazione del Consiglio d'Istituto del 03.10.2024, il trasgressore è tenuto al pagamento dell'importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), entro 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, a mezzo modello F23, codice tributo 131 T e indicando la seguente causale "Sanzione amministrativa per divieto di fumo presso ITET Gaetano Salvemini di Molfetta".

Entro 60 giorni dalla data della contestazione, l'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta all'ITET "G. Salvemini" Via Ten. Lusito, 94 – 70056 MOLFETTA (BA), o per fax (080.3344616) o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica [batd04000g@istruzione.it](mailto:batd04000g@istruzione.it), una ricevuta del versamento onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Di Bari.

L'interessato, nel termine di 30 giorni dalla data della notifica, può inviare al Prefetto di Bari scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Il presente verbale viene compilato e sottoscritto in tre esemplari, uno dei quali viene inviato all'interessato.

Molfetta, \_\_\_\_\_

Il Verbalizzante



## ALLEGATO D

### VERBALE DI NOTIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Direttore dei Servizi Generali Amministrativi,  
- visto l'art.4 del regolamento sul divieto di fumo nei locali dell' ITET "G. Salvemini" di Molfetta,  
- visto il disposto del 2° comma dell'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689,  
- visto il verbale di contestazione per la violazione della normativa sul fumo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
**NOTIFICA** l'allegato verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo raccomandata A.R..

Il trasgressore, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, è ammesso al pagamento della sanzione contestata pari a € \_\_\_\_\_

Tale importo dovrà essere versato a mezzo modello F23, codice tributo 131 T e indicando la seguente causale "Sanzione amministrativa per divieto di fumo- Verbale presso ITET Salvemini di Molfetta".

L'interessato dovrà far pervenire, a mano o per posta all' ITET "G. Salvemini" Via Ten. Lusito, 94 MOLFETTA 70056 (BA), o per fax (080.334.46.16) o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica [batd04000g@istruzione.it](mailto:batd04000g@istruzione.it) , una ricevuta del versamento onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Di Bari.

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevuta della notifica, può inviare al Prefetto di Bari scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito; in alternativa, il medesimo ha facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Molfetta, \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO E

Al Sig. PREFETTO  
di BARI

Oggetto: Rapporto a carico del Sig. \_\_\_\_\_ (legge 689/81)

Ai sensi della legge 24.11.1981 n.689, si comunica che in data \_\_\_\_\_ al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (legge 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha eseguito il pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dalla legge.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

---

Il Dirigente Scolastico

---





# VIETATO FUMARE

Ai sensi dell'art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104

Il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e comprende anche le aree esterne di pertinenza delle scuole. Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative (art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L. 104/2013, e ss.mm.ii.):

## È VIETATO FUMARE E UTILIZZARE SIGARETTE ELETTRONICHE

**all'interno dei locali** di tutti gli edifici scolastici (palestra compresa);

in tutte le **aree all'aperto** di pertinenza della scuola (giardini, cortili e zone recintate);

Chiunque violi il divieto è soggetto a **SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**  
che vanno da **€ 27,50 a € 275,00**.

La misura della **sanzione è raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Il divieto interessa **tutto il personale scolastico, gli alunni** e si estende ai **genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra**.

Le autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione nelle istituzioni scolastiche sono: il delegato alla vigilanza di ciascun plesso (responsabile antifumo), la Polizia Amministrativa Locale, le Guardie Giurate, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Il responsabile antifumo vigilerà sull'osservanza del divieto, richiamerà formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni al DS, cui compete applicare le sanzioni pecuniarie. I delegati nelle diverse sedi dell'istituto sono:

RESPONSABILE  
ANTIFUMO



**P. Pierro – F. De Gennaro**  
**G. Basciani – D. Fasciano – M. Zaza**

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa *Pasqualina Pierro*